



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
73	17/06/2022	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art 18 L 689 81 e s m i per la violazione del combinato disposto di cui agli artt 101 co 1 e 133 co 1 del d lgs 152 2006 e s m i illecito amministrativo accertato dall ARPAC dipartimento di Caserta con verbale di accertamento e prelievo n 15 PL 18 del 28 02 18

Trasgressore Legale Rappresentante Ditta Lavanderia D Alessio

Obbligato in solido Ditta Lavanderia D Alessio

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava d'ufficio, in data 28/02/2018, un controllo dello scarico di acque reflue presso l'insediamento, adibito a lavanderia, della Ditta Lavanderia D'Alessio - Carinaro (CE), redigendo, nel giorno stesso, verbale di sopralluogo e prelievo n. 15 /PL/18 rapporto di prova R.G. 4264
- Che dalle attività ispettive è emerso:
 - Il titolare dello scarico non è in possesso dell'autorizzazione allo scarico;
 - Dalle analisi effettuate sul campione prelevato all'atto del controllo – Rapporto di prova R.G. n. 4264 relativo alle analisi effettuate dal Dipartimento provinciale di Caserta Area Analitica -, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla tabella 3 allegato V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per il parametro TENSIOATTIVI TOTALI ed AZOTO NITROSO;
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota n. 24419, trasmessa a mezzo Pec, del 24/04/2018 ed acquisita al protocollo regionale n. 269370 del 26/04/2018, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., al ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, in qualità di rappresentante legale della ditta in oggetto, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 co. 1 e 133 co. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per il superamento dei parametri limite di cui sopra;
- Che la scrivente UOD 50.17.07 trasmetteva, in data 12/10/2020 - protocollo 474536, al ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** - nota di costituzione in mora ai fini cautelari ed interruttivi della prescrizione;
- Che, in data 20/10/2020, il sig. D'Alessio presentava memorie difensive e contestuale richiesta di audizione, tramite pec, acquisita al prot. 492218 del 20/10/2020.
- Che, in base alla richiesta di audizione di cui sopra, il sig. ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** veniva convocato, con nota del 16/05/2022 prot. 254576, per l'espletamento dell'audizione per il 30/05/2022 alle ore 10:00;
- Che l'audizione si è regolarmente tenuta nella data ed orario stabiliti.

CONSIDERATO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*;
- il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali.

- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*

RILEVATO

- Che il verbale ARPAC n. 15 /PL/18 risulta correttamente notificato;
- Che, nelle memorie difensive, il sig. D'Alessio faceva formale opposizione alla contestazione di cui sopra per i seguenti motivi:
 - 1) *“L'esito delle determinazioni analitiche effettuate da ARPAC nel mese di febbraio 2018, nel rilevare il superamento dei limiti di legge per il solo parametro Tensioattivi Totali (8,2 mg/l rispetto al limite di 4 mg/l) è assolutamente anomalo in considerazione dei dosaggi dei prodotti chimici impiegati durante il ciclo di lavorazione, dosaggi che non rendono ipotizzabile il suddetto valore nelle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione.”*;
 - 2) *“... si rappresenta inoltre che nel rapporto di prova rg. 4264 del 06/03/2018 si riporta come metodica di analisi impiegata per la determinazione dei parametri TENSIOATTIVI ANIONICI (MBAS) e TENSIOATTIVI NON IONICI, un non specificato metodo interno, in alcuna maniera riconducibile ai metodi analitici riconosciuti a livello nazionale ed internazionale per la determinazione dei suddetti analiti nelle analisi delle acque reflue che, come da ultime linee guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR, sono: TENSIOATTIVI ANIONICI – metodo APAT-IRSA-CNR 5170; TENSIOATTIVI NON IONICI – metodo APAT-IRSA-CNR 5180.*
 - 3) *“Tutte le analisi chimiche eseguite sui nostri scarichi idrici, nell'ambito delle periodiche attività di autocontrollo, prima e dopo l'esito delle determinazioni analitiche effettuate da ARPAC nel febbraio 2018, hanno sempre attestato il pieno rispetto dei limiti di legge per tutti i parametri riportati in tabella 3 all. V D.Lgs. 152/2006.”*;
- Che, all'audizione tenutasi in data 30/05/2022, ha presenziato l'Ing.***OMISSISsu delega ***OMISSIS***O, il quale ha sollevato le seguenti doglianze:
 - 1) *“La lavanderia D'Alessio, in ottemperanza alle prescrizioni dell'autorizzazione, esegue autocontrolli semestrali. Se raffrontiamo i rapporti di prova in autocontrollo antecedente e successivo a quello ARPAC, è evidente come siano abbondantemente entro i limiti stabiliti dalla legge”. Deposita copia dei citati rapporti di prova.”*
 - 2) *“Inoltre, motivo di maggior importanza, ARPAC riporta, per la determinazione del parametro TENSIOATTIVI, un non meglio specificato metodo di analisi classificato con “**metodo interno**”, laddove, per altri parametri riporta metodiche ufficiali previste. Difatti, anche per i parametri TENSIOATTIVI TOTALI -ANIONICI – NON IONICI, le linee guida per la determinazione dei parametri analitici contemplano metodiche ufficiali. Inoltre, ci ritroviamo nella medesima condizione di una precedente **contestazione (verbale ARPAC 178/DFC/14)**, in cui si rilevava superamento del parametro TENSIOATTIVI TOTALI, il cui metodo analitico era, allo stesso modo, classificato come “**metodo interno**”, quindi, non specificato. Per tale circostanza, faccio notare che la nostra difesa, in quell'occasione, fu accolta, tanto che questo ufficio ha disposto decreto di archiviazione.”*
 - 3) *“Visto che l'ARPAC, al tempo convocata per l'audizione effettuata e richiesta dalla Ditta che oggi rappresento, non aveva fornito chiarimenti a riguardo del metodo di analisi contestato ed essendo stata accolta la nostra eccezione, si è provveduto, appunto, all'archiviazione del procedimento con conseguente annullamento della sanzione amministrativa. Alla Luce di quanto dichiarato, si richiede nuovamente l'archiviazione del procedimento senza erogazione di alcuna sanzione a carico della Ditta che oggi rappresento. Infine, all'atto di depositare gli autocontrolli sopra menzionati, faccio notare nuovamente come sia sorprendente ed inaspettata la rilevazione ARPAC che è tanto lontana nel rilevamento dei parametri rispetto agli autocontrolli e che tali rilevamenti valgono come prova della rimozione dello stato antiggiuridico”*
- Che, riguardo alle eccezioni di cui al punto 1 e delle memorie difensive e del verbale di audizione, si rimanda alla sentenza n. 31262 del 22 giugno 2017 (ud. 5 aprile 2017) Cass. Pen., Sez. III secondo cui non è escludibile l'antigiuridicità della condotta contestata pur trattandosi di un incidente occasionale e non ripetuto in momenti successivi;

- Riguardo al punto 2 e delle memorie difensive e del verbale di audizione, si precisa che, relativamente al metodo di analisi dei campioni prelevati, la contestazione avrebbe dovuto aver luogo all'atto dell'apertura e conseguente analisi dei campioni, cui la Ditta in oggetto è stata invitata a presenziare, trattandosi di una prova unica e non ripetibile;
- Relativamente al punto 3 del verbale di audizione, pur essendoci un decreto di archiviazione (n.151 del 27/07/2018) con riguardo ad un verbale di contenuto simile, elevato contro la ***OMISSIS***, antecedente rispetto a quello in oggetto, lo stesso non è vincolante né crea precedente ai fini della valutazione del verbale 15 /PL/18;
- Che, riguardo al punto 3 delle memorie difensive, data la celere produzione di campionamenti le cui analisi hanno dato esito conforme ai parametri limite della parte 3 allegato V del T.U. Ambientale, con conseguente rimozione totale dello stato anti giuridico contestato, risulta applicabile la riduzione della sanzione, prevista dall'art. 140 D.Lgs. 152/2006, così come parametrata dal D.D. 242/2011 del 24/06/2011;
- Che, dal verbale di accertamento, il ricettore dello scarico è la rete fognaria consortile;
- Che, sulla base di quanto stabilito con il Decreto Dirigenziale n. 242/2011, la sanzione da applicare è pari ad **€ 3000,00 (Tremila/00)**, corrispondente al minimo edittale.

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- L'art. 140 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 311421 del 15/06/2022 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

ORDINA

- Ed ingiunge al sig. ***OMISSIS***, rappresentante legale della ***OMISSIS***, in qualità di trasgressore, ed alla ***OMISSIS***, sita in ***OMISSIS***, in qualità di obbligato in solido, al pagamento della somma di **€ 3000,00 (Tremila/00)** entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui al verbale di sopralluogo e prelievo 13/DFC/18 del 15/02/2018 prodotto dall'ARPAC-Dipartimento di Caserta, rapporto di prova R.G. n. 3384 Area Analitica di Caserta.

COMUNICA

- Che tale importo è determinato dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dal succitato D.D. n. 242 del 24.06.2011;
- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html sezione: altre tipologie di pagamento
- ***OMISSIS*** - Codice tributo: 531

Oppure

- ***OMISSIS*** - Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e s.m.i., anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:
 - 1) Fermo amministrativo dei beni registrati-veicoli, natanti ecc. ex art. 86 D.P.R. 602/73;
 - 2) Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 D.P.R. 602/73;
 - 3) Pignoramenti di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73;
 - 4) Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73;
 - 5) Pignoramenti di crediti presso la Pubblica Amministrazione ex art. 75 D.P.R. 602/73.
- Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme dovute potrà avvenire anche nelle modalità previste dal R.D. del 14/04/1910 n.639 e s.m.i., come previsto dalla L.R. 28 /07/2017 n.23, successivamente modificata dalla L.R. 29/12/2017 n.38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili così come previsto dal D.L. 70/2011 e s.m.i. e dall'art.1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo pec. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta, che ha elevato il verbale in oggetto.

Dirigente

II

Antonello Barretta

